

Nome file	data	Contesto	Relatore	Liv. revisione	Lemmi
211211SAP_GC2.pdf	11/12/2021	SAP	G Contri	Redazione	Costituzione Legge Padri costituzionali Pensiero

**SIMPOSIO 2021-2022**  
CATTEDRA DEL PENSIERO

“AMORE”

**11 DICEMBRE 2021**  
**5.a SESSIONE**  
**CONTRIBUTO<sup>1</sup>**

*Giulia Contri*

**COSTITUZIONE STATUALE E COSTITUZIONE INDIVIDUALE**

*Stati costituzionali*

Al Consiglio ieri sera abbiamo parlato della rinascita post-seconda guerra mondiale dello Stato-Nazione in Europa, e dei motivi per cui sempre nell'Europa postbellica é caduta l'idea dei grandi imperi continentali e coloniali che l'aveva fatta da padrona fin oltre la metà del '900, espropriando i ceti popolari dal contare politicamente.

In merito, a me é venuto da sostenere che l'esperienza bellica, e gli esiti tragici dei regimi totalitari, avevano orientato i progressisti dei diversi paesi che uscivano dal conflitto a ricostituire il proprio stato come nazione sulla base di principi costituzionali da condividere con i propri concittadini, e a ritenere quei concittadini giuridicamente capaci di condursi, secondo quei principi, a cooperare con tutti i mezzi possibili, culturali, economici, politici, a normare in partnership con i propri legislatori la società.

*Padri Costituenti*

I Padri Costituenti italiani post-guerra hanno avuto la lungimiranza di capire che solo uno Stato fondato su principi costituzionali democraticamente aperti alla cooperazione Stato-cittadini poteva farsi terreno favorevole alla nascita di soggetti consociati produttori di rapporti politici ed economici proficui per la comunità, si trattasse di individui con cariche istituzionali di vertice, di operatori del più diverso tipo di imprese, di lavoratori dipendenti, di intellettuali, di persone comuni.

---

<sup>1</sup> Testo redatto dall'Autrice.

I nostri Padri Costituenti, insomma, hanno rivoluzionato, politicamente e psicologicamente, il concetto di 'Padre'. Prima perché si son fatti fonte di una Costituzione – ai cui principi si doveva attenere la comunità oltrechè ispirare la legge – per convinzione che o nella convivenza civile ci si rifà a principi di legame sociale condiviso, o il disordine regna sovrano. E poi anche perché individualmente essi, come testimonia Calamandrei, si rifacevano nel loro pensiero a efficaci principi per i rapporti.

I Costituenti dunque avevano pensato da giuristi consapevoli, sempre secondo Calamandrei, alla necessità di elaborare, sulla base di principi giuridici al passo con i tempi nuovi, norme costituzionali da condividere civilmente, in opposizione alle norme unilaterali dei regimi autoritari.

### *Costituenti continui*

Non credo di esagerare dando ai Padri Costituenti l'appellativo di 'costituenti continui': appellativo che Maria Delia Contri lo scorso Simposio ha attribuito a coloro che si danno una costituzione su principio individuale di piacere, e continuamente adeguano quel principio alle diverse circostanze senza farne criterio ideale preconstituito cui obbedire.

Non esagero davvero: 'costituenti continui' i Padri costituenti si possono dire in quanto 'per passione di legge' (uso qui un'espressione di Giacomo Contri) hanno dato vita a principi costituzionali cui le norme si devono di volta in volta adeguare, così come i singoli si rifanno, sempre per passione di legge, ad un *ius semper condendum* relativamente ad una realtà in via di continua trasformazione.

E prima ancora di orientare Istituzioni e singoli a formulare norme secondo un principio, quella passione ha reso possibile la nascita di un'*area del 'permesso'* in cui norme funzionanti socialmente hanno trovato spazio favorevole ad esser poste.

### *Dar vigore di legge ai patti*

Se Stato e cittadini operano in partnership nella stessa direzione, possono cooperare a porre leggi che, come ha appena detto Maria Delia Contri, fanno assumere 'vigore di legge ai patti' posti da e tra individui intesi alla cooperazione secondo vantaggio reciproco.

Vigore di legge ai patti si dà anche laddove i soggetti individuali di una comunità non dichiarino pura sottomissione alla legge dello Stato ritenendola emanazione di un'autorità legislativa superiore cui non ci si può sottrarre neppure nel caso che si faccia produttrice di regole ingiuste: occorre che essi prendano posizione politicamente favorevole a che la legge dia vigore ai patti.

Una robusta costituzione individuale sa fare i conti in libertà con la cogenza delle regole civili e penali dello Stato di diritto, anch'esso di robusta costituzione: significa che chi si ispira alla propria costituzione individuale non si lascia andare, alle prime contraddizioni, a pensare le norme statuali come principi assoluti di un ordinamento preconstituito, cui obbedire rinunciando al proprio giudizio e ad un proprio possibile contributo.

## *Contare*

Un modo per contare ognuno se lo può trovare, senza pensare che contare significhi esser riconosciuti dallo Stato nelle forme in cui ognuno desidera che lo Stato lo riconosca.

Chi dichiara la propria impotenza per mancato riconoscimento da parte delle Istituzioni, e fa opera di ribellione nei confronti delle Istituzioni per quella ragione, afferma poi che c'è la giustizia penale che ci pensa alle ingiustizie: fa pesare con questa affermazione l'ago della bilancia dalla parte che quanto più si punisce tanto più si promuove l'ordine.

Con la pura pena non si orientano gli individui a darsi una costituzione pacifica e a condursi pacificamente con gli altri.

Tanti costituzionalisti oggi combattono la tendenza 'panpenalistica' di certo populismo nostrano, e non solo: con questa tendenza alla pena come risolutiva dei conflitti non si ottiene pace sociale, piuttosto inasprimento dei conflitti.

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2021

*Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright*